

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro dell' Interno**

(RESTIVO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

e col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

NELLA SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1971

Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta

ONOREVOLI SENATORI. — In attuazione dell'articolo 50, terzo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo Statuto speciale della Valle d'Aosta, venne approvato, con legge 29 novembre 1955, n. 179, l'ordinamento finanziario della Regione, articolato nell'attribuzione alla medesima di quote fisse e variabili di varie entrate erariali.

Detto sistema di riparto fiscale, stabilito in relazione al fabbisogno finanziario della

Regione per l'esercizio delle sue funzioni normali nell'epoca in cui venne emanata la citata legge n. 1179, si è dimostrato in prosieguo non più adeguato al fabbisogno stesso in conseguenza non soltanto delle aumentate esigenze della Regione connesse col suo pieno funzionamento, bensì, principalmente, della progressiva dilatazione delle spese relative ai servizi, già di competenza dello Stato, devoluti alla Valle o da essa gestiti per delega, fra le quali particolare rilevanza

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

assumono quelle per la pubblica istruzione — incrementatesi dal 1956 al 1970 del 47 per cento — le quali, a differenza di quanto avviene nelle altre Regioni in cui provvede lo Stato a carico del proprio bilancio, gravano nella Valle sul bilancio regionale.

Stante l'obbligo del pareggio del bilancio, la Regione fu quindi costretta, in un primo tempo, ad assumere mutui passivi per complessivi 6 miliardi e, successivamente, a richiedere allo Stato, con ricorrenza annuale, l'assegnazione di contributi speciali ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, principalmente allo scopo di integrare le proprie risorse finanziarie normali, anziché per finalità di carattere eccezionale che trascendono le funzioni normali della Regione come previsto dalla anzidetta norma statutaria. Detti contributi sono stati già concessi, con apposite leggi, nella misura di 3 miliardi complessivi per il biennio 1966-67 e nella stessa misura soltanto per l'anno 1968.

Peraltro, in occasione dell'esame, in sede deliberante, del disegno di legge concernente il contributo per l'anno 1968, le Commissioni finanze e tesoro della Camera e del Senato hanno presentato un analogo ordine del giorno, accettato dal Governo, con il quale, tenuto conto delle particolari condizioni della Valle, si invita il Governo stesso a rivedere il problema dei rapporti finanziari fra Stato e Regione nel senso di elevare congruamente le assegnazioni spettanti alla Regione.

A tal fine è stato predisposto, d'intesa con la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 50, terzo comma, dello Statuto, l'unito disegno di legge recante il nuovo ordinamento finanziario regionale, che disciplina in modo compiuto la materia della finanza regionale.

Il provvedimento è ispirato ai seguenti criteri:

ammettere a riparto tutti i proventi erariali riscossi nella Valle, ad eccezione di quelli aventi attualmente una specifica destinazione per finalità particolari dello Stato e di quelli di minima entità. Ciò in considerazione del fatto che l'apporto tributario globale della Regione è notevolmente superiore alle riscossioni fiscali nell'ambito

regionale, stante la mancanza nella Valle di importanti complessi industriali e commerciali ivi domiciliati fiscalmente e di rilevanti attività professionali;

determinare il riparto stesso soltanto in quota fissa, dato che tale criterio di devoluzione, secondo i più recenti orientamenti, corrisponde meglio alla esigenza di una effettiva autonomia finanziaria delle Regioni. Tale quota fissa è stata stabilita, avuto presente il gettito regionale dei singoli tributi per l'anno 1970 e tenendo conto, da un lato, delle altre entrate proprie della Valle, ivi compresi i proventi del Casinò di St. Vincent, da considerare entrate ordinarie integrative del fabbisogno regionale, e, dall'altro, della prevedibile lievitazione delle spese negli anni futuri, nonché del minore gettito dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare derivante dalla detassazione, senza alcuna compensazione per la Regione, dei redditi di lavoro subordinato e autonomo di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 801.

Premesso quanto sopra vengono qui di seguito illustrati i singoli articoli del disegno di legge.

Con l'articolo 1 si stabilisce che l'ordinamento finanziario regionale è disciplinato dalla presente legge e con l'articolo 2 si indicano le entrate con le quali la Regione provvede al suo fabbisogno finanziario.

Gli articoli 3 e 4 riguardano l'attribuzione alla Regione, in base ai criteri suindicati, di una quota fissa di entrate erariali; l'articolo 5 stabilisce poi le modalità per la corresponsione alla Regione della quota stessa.

L'articolo 6, che attiene al riparto dei redditi di ricchezza mobile per gli stabilimenti ed impianti siti nel territorio della Regione, ma appartenenti ad imprese industriali e commerciali aventi sede fuori del territorio stesso, ed al caso reciproco, corrisponde all'articolo 3 dell'attuale ordinamento, al quale peraltro vengono apportate talune modifiche allo scopo di prevedere il parere del Presidente della Giunta regionale in caso di contrasto tra gli uffici per detto riparto.

L'articolo 7 riproduce la norma ora vigente che stabilisce la compartecipazione

della Regione ai rimborsi effettuati dallo Stato per indebitto, inesigibilità ed altre cause.

Nuovo è invece l'articolo 8 che riserva allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni dei tributi devoluti alla Regione, i cui proventi siano destinati alla copertura di spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale: tale norma trova il suo precedente nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, e nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recanti norme di attuazione in materia finanziaria rispettivamente degli Statuti del Friuli-Venezia Giulia e della Sicilia e risponde al principio di solidarietà nazionale che informa la disciplina della finanza regionale.

L'articolo 9 prevede l'assegnazione alla Regione di contributi speciali per scopi determinati che eccedono l'esercizio delle sue funzioni normali, stante il disposto dell'articolo 12, terzo comma, dello Statuto.

L'articolo 10, riguardante l'attribuzione alla Regione dei tributi, contributi, diritti e compartecipazioni spettanti alla cessata amministrazione provinciale di Aosta ed agli altri enti e servizi assorbiti dalla Regione è

analogo all'articolo 9 dell'attuale ordinamento, il cui testo viene formulato in modo più preciso.

Sostanziali modifiche vengono invece apportate, con l'articolo 11, alle disposizioni del vigente articolo 10, concernente l'assunzione di prestiti da parte della Regione, e ciò allo scopo di adeguarle, con i necessari adattamenti, alla normativa vigente per le Regioni a Statuto ordinario (art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281).

L'articolo 12 riproduce integralmente l'articolo 11 dell'attuale ordinamento, mentre il nuovo articolo 13 detta norme per l'approvazione del bilancio regionale e dell'eventuale esercizio provvisorio.

L'articolo 14 concerne l'assegnazione alla Regione di un contributo speciale di 2.000 milioni per l'anno 1969 e di 1.500 milioni per il 1970 e cioè per il periodo anteriore al nuovo ordinamento: ciò allo scopo di integrare le sue normali risorse come per gli anni precedenti.

L'articolo 15 riguarda la gestione delle contabilità speciali relative a fondi accreditati dallo Stato e l'articolo 16 reca norme per la copertura della spesa.

Infine l'articolo 17 riguarda l'entrata in vigore del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Disciplina dell'ordinamento finanziario)

L'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

(Entrate della Regione)

La Regione provvede al suo fabbisogno finanziario:

a) con le entrate tributarie, costituite da quote di tributi erariali, da proprie imposte, sovrainposte e tasse regionali derivanti da concessioni;

b) con i proventi derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connessi con l'attività amministrativa da essa svolta, nonché con i contributi e le assegnazioni dello Stato.

Art. 3.

(Partecipazione al gettito di imposte erariali)

Sono attribuiti alla Regione i nove decimi del gettito:

a) delle imposte erariali sui redditi dominicali ed agrari dei terreni e sul reddito dei fabbricati situati nel territorio regionale, nonché dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso situati nello stesso territorio;

b) dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta complementare sul reddito, delle imposte sulle società e sulle obbligazioni nonché delle addizionali istituite con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e con legge 10 dicembre 1961, n. 1346, riscosse nel territorio regionale;

c) delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale dell'asse ereditario, di registro e ipotecarie e delle relative addizionali istituite con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e con legge 10 dicembre 1961, n. 1346, riscosse nel territorio regionale; dell'imposta generale sull'entrata, compresa quella all'importazione, riscossa nel territorio regionale; delle imposte di bollo, della tassa di bollo sui documenti di trasporto, delle tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento, nonchè del diritto addizionale di cui all'articolo 6 della legge 18 febbraio 1963, n. 67, riscossi nel territorio regionale;

d) delle tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella Regione;

e) dell'imposta erariale riscossa nel territorio regionale per l'energia elettrica ed il gas ivi consumati;

f) delle imposte di fabbricazione sugli spiriti, sulla birra e sui filati riscosse nel territorio regionale;

g) dei proventi del monopolio sui tabacchi per le vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;

h) del lotto, al netto delle vincite, riscosso nel territorio regionale;

i) dei canoni annuali riscossi dallo Stato per le concessioni di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico.

È altresì attribuita alla Regione una quota commisurata agli otto decimi del gettito delle imposte di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati, non in esenzione fiscale, dagli impianti di distribuzione stradale — situati nel territorio regionale — quali rilevati dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce. Per gli anni successivi al 1971 non può essere comunque corrisposto alla Regione, per detto titolo, un importo superiore a quello ad essa devoluto per l'anno precedente.

Art. 4.

*(Partecipazione al gettito
dei proventi doganali)*

In attesa dell'attuazione del regime di zona franca, previsto dall'articolo 14 dello Statuto regionale, sono devoluti alla Regione i nove decimi dei proventi doganali riscossi nella Valle relativi alle imposte erariali sul consumo del caffè e del cacao, ai dazi doganali, alle sovraimposte di confine e ai diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti animali.

Art. 5.

*(Modalità di devoluzione
delle quote di compartecipazione)*

La devoluzione alla Regione delle quote di proventi erariali indicata agli articoli 3, primo comma, e 4 viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.

Nel relativo ammontare sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della Regione ad uffici situati fuori del territorio medesimo.

È escluso dalla devoluzione alla Regione il gettito derivante dalle ritenute per imposte erariali effettuate nel territorio regionale su emolumenti comunque corrisposti ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici aventi la sede e l'organizzazione amministrativa centrale fuori del territorio regionale.

L'Intendenza di finanza di Aosta provvederà mensilmente, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, a corrispondere alla Regione le quote dei proventi ad essa spettanti — a norma dell'articolo 3, primo comma, e dell'articolo 4 — sulla base dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nella coesistente sezione di tesoreria provinciale e dei versamenti di cui al secondo comma.

La stessa Intendenza provvederà altresì a corrispondere annualmente alla Regione, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, il provento di cui all'articolo 3, secondo comma, determinato con le modalità ivi indicate.

Art. 6.

*(Riparto dei redditi
soggetti a imposta di ricchezza mobile)*

Per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento dei redditi imponibili procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto è comunicato alla Regione ed agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo e della devoluzione alla Regione, ai sensi del precedente articolo 3, primo comma, lettera *b*), dei nove decimi dell'imposta relativa.

Il Ministro delle finanze risolve i contrasti eventuali tra uffici per il riparto dei redditi, sentito il Presidente della Giunta regionale.

Spettano alla Regione i nove decimi delle imposte sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al primo comma, addetti agli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione.

La ripartizione dei redditi di cui al primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti ed impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività degli stabilimenti ed impianti esistenti fuori del territorio della Regione compete interamente allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nella Valle è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette ed è attribuita alla Regione nella misura dei nove decimi.

Art. 7.

(Partecipazione ai rimborsi per indebitto, inesigibilità ed altre cause)

Il rimborso dei tributi da parte dello Stato a titolo di indebitto, inesigibilità ed altre cause fa carico alla Regione in proporzione alle quote ad essa assegnate e tenuto conto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.

A tale scopo sono istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di spesa.

Art. 8.

(Riserva a favore dello Stato del provento derivante da maggiorazioni di aliquote dei tributi)

Il provento derivante alla Regione da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, disposte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, ove sia destinato per legge, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, è riversato allo Stato.

L'ammontare di cui al comma precedente è determinato con decreto dei Ministri delle finanze e del tesoro, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

Art. 9.

(Contributi speciali)

Per provvedere a scopi determinati che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali. Tali contributi devono in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalità per tutto il proprio territorio e sono assegnati anche in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale.

Art. 10.

(Applicazione delle leggi riguardanti l'attribuzione di tributi, contributi e diritti alle Provincie e ad altri enti)

Le leggi statali vigenti e quelle che saranno successivamente emanate riguardanti l'attribuzione di tributi, contributi e diritti alle Provincie, alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, agli Enti provinciali del turismo e agli altri enti e servizi assorbiti dalla Regione, nonchè la loro compartecipazione a tributi erariali ed altre provvidenze con carattere di generalità, si applicano anche nel territorio della Valle.

Le entrate relative sono versate alla Regione.

Art. 11.

(Mutui e obbligazioni)

La Regione può assumere mutui ed emettere obbligazioni, per un importo annuale non superiore alle entrate ordinarie, esclusivamente al fine di provvedere a spese di investimento, nonchè al fine di assumere partecipazioni in società finanziarie regionali alle quali partecipino anche altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui agli articoli 2 e 3 dello Statuto speciale od in quelle delegate ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto stesso.

La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al precedente comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonchè i mezzi per la copertura degli oneri relativi e deve altresì disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata previo conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

Ai prestiti contratti dalla Regione si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti della Amministrazione dello Stato.

Art. 12.

*(Collaborazione della Regione
per l'accertamento delle imposte dirette)*

Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti domiciliati nella Valle, con l'indicazione dei redditi compresi nella dichiarazione annuale o accertati d'ufficio.

La Giunta esaminata la lista, la completa e la rettifica, indicando la ragione delle variazioni introdotte.

La Giunta indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.

Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione daranno alla Giunta notizia dei provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

Art. 13.

*(Bilancio e rendiconto generale
della Regione)*

Il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione sono approvati con legge regionale.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate nè disporre nuove o maggiori spese. Ogni altra legge regionale che importi nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 14.

*(Assegnazione dei contributi
per gli anni 1969 e 1970)*

È assegnato alla Regione, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, dello Statuto regionale, un contributo speciale di lire 2.000 mi-

lioni per l'anno 1969 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1970 per l'esecuzione di opere stradali, di edifici scolastici, di lavori di restauro e sistemazione di aree archeologiche, di opere igieniche e di altre opere e interventi di pubblica utilità.

Art. 15.

(Gestione delle contabilità erariali)

Il Presidente della Giunta regionale provvede — mediante apposito ufficio per le contabilità erariali speciali ed in conformità alle vigenti norme — alla gestione dei fondi statali accreditati sulle contabilità stesse dal Ministero dell'interno e da altri Ministeri.

Il Presidente della Giunta regionale può delegare all'assessore regionale alle finanze la firma degli atti relativi alle contabilità erariali speciali di cui al comma precedente.

Art. 16.

(Copertura degli oneri)

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con il fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

(Efficacia della legge)

La presente legge ha effetto dalla data di inizio dell'anno finanziario 1971.

Da detta data cessa di avere effetto l'ordinamento finanziario di cui alla legge 29 novembre 1955, n. 1179, fermo restando il disposto dell'articolo 14 della legge stessa.